

Bando annualità 2024 per l'accesso ai "contributi finalizzati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori ai sensi dell'art. 5, commi 17, 18, 21 della L. R. 6 agosto 2020 n. 15" – c.d. "Bando ordinario".

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento.....	2
Art. 2 – Requisiti per la presentazione della domanda.....	2
Art. 3 – Status occupazionale	2
Art. 4 – Spese ammissibili e soggetti erogatori delle prestazioni didattico-formative.....	2
Art. 5 - Importi erogabili.....	3
Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo.....	3
Art. 7 – Contenuto della domanda.....	3
Art. 8 – Pluralità di domande e rinuncia alla domanda già presentata.....	4
Art. 9 – Inammissibilità della domanda.....	4
Art. 10 – Cambio di autoscuola.....	4
Art. 11 – Ammissione e Priorità di concessione del contributo.....	4
Art. 12 – Revoca del Contributo	5
Art. 13 – Rendicontazione e liquidazione del contributo.	5
Art. 14 – Risorse disponibili.....	5
Art. 15 – Richiesta di integrazione del contributo.	5
Art. 16 – Proroga dei termini.....	6
Art. 17 – Amministrazione competente.	6
Art. 18 – Norma di richiamo.	6
Art. 19 – Controlli.....	6
Art. 20 – Assistenza tecnico informatica.	6
Art. 21 - Entrata in vigore.	6

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento.

1. Il presente bando disciplina la concessione di contributi finalizzati al conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori a sostegno della riqualificazione professionale e dell'inserimento nel mercato del lavoro nel settore dell'autotrasporto, di cittadini residenti da almeno cinque anni nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 5 commi 17, 18 e 21 della Legge Regionale 6 agosto 2020 n. 15.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento alla Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e al Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30.07.2021 n. 321 "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE", come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645.
3. Il presente contributo, ai sensi del richiamato comma 18, è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC.
4. In ogni caso il cumulo dei contributi non potrà superare l'intera spesa sostenuta.

Art. 2 – Requisiti per la presentazione della domanda.

1. Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini d'età superiore ai 18 anni, residenti da almeno cinque anni nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in possesso dell'idoneità psicofisica alla guida di automezzi per la cui conduzione viene presentata la domanda di contributo che siano iscritti a un Corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del Conducente (CQC) o per la sua estensione, anche congiuntamente al corso per una sola delle patenti delle categorie C, CE, oppure D, DE, oppure E, in quanto propedeutica all'ottenimento della qualificazione summenzionata, e conseguano la Carta di qualificazione del Conducente (CQC) ovvero la sua estensione successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il **31 dicembre 2025**.
2. All'atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione, conforme all'Allegato 1 del presente bando, rilasciata da una autoscuola o centro di formazione di cui al successivo art. 4, attestante l'avvenuta iscrizione in data successiva al **1 gennaio 2024**, ma precedente alla presentazione della domanda, nonché dichiarare lo stato di disoccupazione ovvero non disoccupazione ai sensi del successivo art. 3.
3. Il corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del Conducente (CQC) di cui al comma precedente, dovrà iniziare entro e non oltre il **31 marzo 2025**.
4. I requisiti indicati dal presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Art. 3 – Status occupazionale

1. Ai fini del presente bando per disoccupati ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e della circolare ANPAL n. 1/2019 del 23.07.2019 si intendono i soggetti che al momento della presentazione della domanda di contributo abbiano già provveduto a dichiarare, nelle forme previste, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (D.I.D.) presso un centro per l'Impiego della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che alternativamente soddisfino uno dei seguenti requisiti:
 - non svolgere o non aver mai svolto attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - essere lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.Si fa in ogni caso riferimento alla normativa nazionale e regionale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Rientrano nella categoria di cui al presente comma anche i soggetti cd. inoccupati.

2. Ai fini del presente bando, sono non disoccupati tutti i soggetti che non soddisfino i requisiti di cui al comma 1, compresi gli studenti e coloro che non intendano presentare la D.I.D.
3. La dichiarazione dello status occupazionale di cui al presente articolo viene resa al momento della presentazione della domanda. Variazioni successive non comportano modifiche allo status occupazionale già dichiarato.

Art. 4 – Spese ammissibili e soggetti erogatori delle prestazioni didattico-formative.

1. Le spese ammissibili ai fini del presente bando, in ottemperanza alle norme del Decreto M.I.M.S. d.d. 30.07.2021 n. 321, sono costituite dai costi relativi all'iscrizione, alla frequenza dei corsi e all'ammissione agli esami, comprensivi

dell'eventuale materiale didattico, delle lezioni di guida e della visita medica, per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per trasporto merci o persone o della sua estensione anche congiuntamente a una sola patente, purché propedeutica, tra quelle delle categorie C, CE, oppure D, DE, oppure E da cui derivi l'effettivo conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) da parte del richiedente entro e non oltre il **31 dicembre 2025**.

2. Sono escluse spese di viaggio, marche da bollo per la presentazione della domanda di contributo e qualsiasi altra spesa non espressamente indicata nel preventivo e non riconducibile al comma 1 del presente articolo.

3. Ciascun candidato potrà presentare un'unica domanda per un solo tipo Carta di qualificazione del conducente (CQC) ovvero per trasporto merci o persone o della sua estensione anche congiuntamente a una patente purché propedeutica, tra quelle delle categorie C, CE, oppure D, DE, oppure E.

Qualora il preventivo presentato dal richiedente presenti i costi per sostenere sia la patente C che la patente CE ovvero sia la patente D che la patente DE, verrà ritenuto valido il solo costo della patente C ovvero della patente D.

4. Ai fini dell'ottenimento del contributo, le prestazioni didattico-formative di cui al comma 1 devono essere erogate da soggetti (autoscuole, centri di istruzione automobilistica o enti di formazione collegati ad associazioni di categoria, federazioni, confederazioni o loro articolazioni locali dell'autotrasporto di merci o persone) in possesso dei requisiti di cui agli artt. art. 2, 3 e 4 del Decreto M.I.M.S 30.07.2021 n. 321, aventi sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 - Importi erogabili.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 18 della L.R. 15/2020, il **contributo** formativo è concesso al beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili, sino ad un **massimo di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00)** come di seguito meglio indicato:

- in misura non superiore all'80% della spesa sostenuta per i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente Bando, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 15;

- in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta per i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, siano non disoccupati ai sensi del comma 2 dell'art. 3.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo.

1. Il termine per la presentazione delle domande decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al **31 luglio 2024**.

2. La domanda di incentivo, deve essere presentata esclusivamente "on line", a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 6, comma 1, attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) sull'apposita sezione dedicata al Servizio Motorizzazione civile regionale del sito istituzionale della Regione, con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).

La domanda deve essere inoltrata dal medesimo soggetto richiedente; non è prevista la possibilità di delegare un'altra persona alla compilazione della domanda.

3. La procedura IOL sarà **disponibile a partire dalle ore 9.00 del 28 marzo 2024 e fino alle ore 24.00 del 31 luglio 2024**.

4. La domanda di ammissione al contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

5. Non saranno ritenute valide domande pervenute con modalità differenti da quanto previsto nel presente articolo.

6. L'inoltro della domanda è sottoposto a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, restando esclusa qualsivoglia rivendicazione nei confronti dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo, non risulti possibile la trasmissione della domanda.

7. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione o della Tesoreria regionale, qualora i dati personali indicati nell'istanza non siano corretti o sia mancata la successiva comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni sopraggiunte.

8. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico della stessa.

Art. 7 – Contenuto della domanda

1. A pena di inammissibilità, la domanda deve contenere tassativamente la seguente documentazione:

- a) attestazione di avvenuta iscrizione, su carta intestata, rilasciata dall'Autoscuola o dagli altri soggetti abilitati di cui al comma 4 dell'art. 4, conforme al fac-simile di cui all'*Allegato 1*;
- b) preventivo dettagliato di spesa predisposto su carta intestata rilasciato da un'Autoscuola o da uno dei soggetti abilitati di cui all'art. 4, comma 4 sopra citato, comprendente le generalità del richiedente, nonché l'esatta indicazione delle specifiche prestazioni finalizzate al conseguimento della CQC e dei relativi costi ammissibili (modello preventivo);
- c) Modulo dell'assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'*Allegato 3*;

Art. 8 – Pluralità di domande e rinuncia alla domanda già presentata.

1. **Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo dalla stessa persona sarà ammessa la domanda presentata per prima, tenuto conto dell'ordine cronologico.**
2. Nel caso in cui si voglia presentare una nuova domanda poiché la prima non risulta corretta o completa, è necessario rinunciare preliminarmente alla domanda già inoltrata, chiedendone l'archiviazione mediante comunicazione all'indirizzo PEC motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it, con allegata la copia di un documento d'identità. Dopo aver trasmesso la rinuncia, è possibile procedere alla compilazione e trasmissione di una nuova domanda.

Art. 9 – Inammissibilità della domanda.

1. Le domande sono dichiarate inammissibili e rigettate con atto motivato del Responsabile del procedimento nelle seguenti ipotesi:
 - a) domanda presentata con modalità difformi da quelle indicate all'art. 6;
 - b) mancata allegazione anche di uno solo dei documenti indicati nell'art. 7, lett. a) e b);
 - c) per i richiedenti dichiaratisi disoccupati o inoccupati: mancata presentazione nelle forme previste, in data antecedente a quella della domanda, presso un Centro per l'Impiego del Friuli Venezia Giulia, della dichiarazione relativa alla propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
 - d) dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R 445/2000 di cui venga in seguito accertata dall'Amministrazione regionale la falsità;
2. La mancata allegazione del modulo di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'*Allegato 3* è integrabile in sede istruttoria; la mancata integrazione antecedente all'approvazione della graduatoria comporterà l'inammissibilità della domanda.

Art. 10 – Cambio di autoscuola

1. Il richiedente che, presentata la domanda, intenda successivamente cambiare autoscuola o centro di formazione di cui all'art. 4, comma 4, in pendenza dei termini di cui all'art. 6, comma 1, dovrà inoltrare una nuova domanda, previa rinuncia alla precedente con le modalità di cui all'art. 8, comma 2.
2. Al di fuori di quanto previsto al comma 1, non è consentito il cambio di autoscuola o centro di formazione di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 11 – Ammissione e Priorità di concessione del contributo.

1. Le domande presentate vengono valutate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, L.R. n. 7/2000 secondo l'ordine cronologico di presentazione determinato dal numero di protocollazione, fatti salvi i criteri di priorità come di seguito specificati.
2. Le domande presentate dai soggetti disoccupati di cui all'art. 3, comma 1, verranno prioritariamente ammesse a contributo sulla base dei fondi disponibili, secondo l'ordine di presentazione determinato dal numero di protocollazione.
3. Solo in caso di disponibilità di fondi, dopo la concessione del contributo ai soggetti disoccupati, si procederà alle concessioni in favore degli altri richiedenti non disoccupati seguendo l'ordine di presentazione delle domande dato dal numero di acquisizione al protocollo.
4. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, si procederà alla pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale dell'elenco dei beneficiari ammessi al contributo e di quelli esclusi, contraddistinti dal numero identificativo dell'istanza assegnato all'atto dell'invio della domanda; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 12 – Revoca del Contributo

1. Il Responsabile del procedimento, con proprio atto, provvede a disporre la revoca del contributo concesso nel caso di:
 - a) rinuncia per iscritto al contributo da parte del beneficiario;
 - b) presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione, accertata dall'Amministrazione regionale in seguito all'ammissione al contributo;

Art. 13 – Rendicontazione e liquidazione del contributo.

1. A completamento dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento concede il contributo sulla base delle priorità indicate al precedente art. 11.
2. La documentazione giustificativa a rendiconto ad avvenuto conseguimento della Carta di qualificazione professionale (CQC) dovrà essere inoltrata entro e non oltre il termine del **31 dicembre 2025**, secondo le modalità che saranno all'uopo comunicate anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione nelle pagine dedicate al contributo CQC.
3. Ai fini della liquidazione dovrà essere prodotta la documentazione a comprova della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario che potrà essere costituita esclusivamente da copia dei documenti di seguito indicati:
 - a) fattura quietanzata;
 - b) scontrino fiscale c.d. "parlante": documento commerciale a valenza fiscale, comprovante il pagamento del corrispettivo e integrato, su specifica richiesta del beneficiario, con il proprio codice fiscale;
 - c) ricevuta fiscale;
4. Ai fini della rendicontazione non sarà ammissibile altra documentazione d'addebito diversa da quella indicata al comma precedente oppure emessa in data antecedente al **1 gennaio 2024**.
5. L'erogazione del finanziamento avverrà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario e indicato nella domanda di cui all'art. 6.
6. L'importo liquidabile ai beneficiari disoccupati o inoccupati non potrà mai, in ogni caso, superare il 80% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta sulla base della documentazione fiscalmente rilevante ammissibile ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, salvo quanto disposto al successivo art. 15; per i beneficiari non disoccupati tale importo non potrà superare il 50% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta sulla base della documentazione fiscalmente rilevante ammissibile ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.
7. Essendo il presente contributo cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC, l'importo massimo liquidabile sommato al contributo statale eventualmente ottenuto non potrà mai superare il 100% della spesa effettivamente sostenuta. A tale fine, tra i documenti della rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in merito all'importo del contributo statale per il conseguimento della CQC eventualmente ottenuto.
8. Nei casi in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, risultante dalla documentazione contabile prodotta e ritenuta ammissibile ai sensi del comma 3, sia inferiore all'importo del contributo inizialmente concesso, il valore dello stesso sarà proporzionalmente riparametrato.
8. Qualora allo scadere del termine di cui al comma 2 non sia pervenuta la richiesta di liquidazione del contributo, lo stesso decadrà automaticamente.

Art. 14 – Risorse disponibili.

1. L'intervento formativo oggetto del presente bando è finanziato mediante fondi regionali con dotazione finanziaria disponibile relativa all'anno 2023 che attualmente ammonta ad Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00).
2. Il contributo viene concesso con le modalità indicate all'art. 11 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 15 – Richiesta di integrazione del contributo.

1. A norma dell'art. 5 comma 18 della L.R. n. 15/2020, i disoccupati o inoccupati di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando, hanno diritto ad un'integrazione del contributo ottenuto per un importo pari a un ulteriore **20%** della somma già validamente rendicontata ai sensi dell'art. 13 qualora, entro sei mesi dal giorno di conseguimento della CQC, sottoscrivano con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o persone con sede legale o

operativa in Friuli Venezia Giulia, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi. L'eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei sei mesi dalla sua stipula non dà luogo all'integrazione del contributo.

2. Ai fini della richiesta di integrazione del contributo, da inviarsi entro e non oltre il **30 settembre 2026** a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata A/R agli indirizzi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17, gli interessati dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 attestante l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato o determinato con contratto di almeno sei mesi, indicante anche l'importo del contributo statale per il conseguimento della CQC eventualmente ottenuto.

3. In conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 7, la domanda d'integrazione potrà essere non accolta ovvero accolta solo parzialmente qualora gli importi ottenuti grazie al contributo statale per il conseguimento della CQC e al contributo di cui all'art. 5 del presente Bando sommati all'integrazione di cui al presente articolo superino l'importo totale della spesa rendicontata.

Art. 16 – Proroga dei termini.

1. Con decreto del responsabile del procedimento potranno essere disposte eventuali proroghe o riaperture dei termini stabiliti dal presente bando.

2. Dell'adozione del decreto sopra menzionato verrà data notizia mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 17 – Amministrazione competente.

1. L'unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente bando è il Servizio Motorizzazione Civile Regionale - Direzione Centrale Infrastrutture e territorio - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede a Udine, in via Popone n. 67. A tale indirizzo andranno inviate le comunicazioni a mezzo posta raccomandata A/R.

2. L'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente: motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it

3. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Motorizzazione Civile Regionale; il Responsabile dell'istruttoria è la P.O. dott.ssa Monica Bison – recapito telefonico 0432 1920029 – e-mail: monica.bison@regione.fvg.it.

Art. 18 – Norma di richiamo.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19 – Controlli.

1. Saranno effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, fino al 100% delle domande ricevute, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47.

Art. 20 – Assistenza tecnico informatica.

1. Per informazioni di natura tecnico informatica si invita a consultare le linee guida pubblicate alla pagina internet <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA60/>.

Per informazioni di natura tecnico informatica è possibile contattare Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):

Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)

per chiamate dall'estero o da telefono cellulare +39 040 06 49 013

e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it.

Art. 21 - Entrata in vigore.

1. Il presente Bando entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.